DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI FERROVIARI REGIONALI

Art. 1

Al fine di garantire la prosecuzione degli attuali servizi, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio, previa definizione del fabbisogno effettivo per la realizzazione dei servizi di trasporto regionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442, e della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, dello stesso decreto legislativo, e' autorizzata nell'anno 2008 la spesa di 80 milioni di euro da corrispondere direttamente alla societa' Trenitalia S.p.A. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 9 aprile 2008, non più in vigore dal 11 aprile 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali
Estremi	Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-finanziarie-urgenti-in-materia-di-trasporti-ferroviari/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it